

ESAZIONE DIRITTO ANNUALE 2018

IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE SPECIALE

Spett.le Impresa,

la Camera di Commercio di Arezzo informa che il **versamento del diritto annuale 2018**, dovuto da tutte le imprese iscritte nel Registro Imprese, deve essere effettuato in un'unica soluzione, con il modello di pagamento unificato F24 oppure tramite la piattaforma *PagoPA* (collegandosi al sito <http://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/>); **il termine di pagamento è lo stesso previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi (02.07.2018** ovvero entro i 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40%, anche in caso di compensazione e con arrotondamento al centesimo di euro).

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

I titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica; le istruzioni sono pubblicate sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

I contribuenti non titolari di partita IVA restano esclusi da tale obbligo e potranno continuare ad effettuare i versamenti con modello F24 cartaceo.

Nell'intestazione del modello F24, oltre agli altri dati dell'impresa, è importante **riportare il codice fiscale (non la partita IVA, qualora diversa)**, indicato anche nell'intestazione della presente lettera, in quanto è il dato che consente l'attribuzione del pagamento all'impresa.

Occorre indicare nella "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" del modello unificato F24:

- il codice ente: la sigla della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato;
- il codice tributo: 3850;
- l'anno di riferimento: 2018;
- l'importo versato a debito.

Se sono dovuti diritti a diverse Camere di Commercio, compilare una riga per ciascuna Camera di competenza.

L'impresa può compensare quanto deve pagare per il diritto annuale 2018 con eventuali crediti derivanti da altri tributi / contributi.

L'impresa che nel corso del 2018 ha trasferito la propria sede da una provincia ad un'altra, deve pagare il diritto annuale **solo a favore della Camera di Commercio dove era iscritta al 1° gennaio 2018**.

Si ricorda, inoltre, che **l'importo del diritto non è frazionabile** in ragione dei mesi di iscrizione nel corso dell'anno e che è **dovuto anche dalle imprese INATTIVE e/o IN LIQUIDAZIONE**.

IMPORTI

Con Decreto 02.03.2018 del Ministro dello Sviluppo Economico, gli importi dovuti per diritto annuale 2018 (art. 28, comma 1, del D.L. 90/2014, convertito nella Legge 114/2014), sono stati incrementati del 20%. Le misure sotto indicate, pertanto, tengono conto di tale incremento.

IMPORTO DA VERSARE PER LA SEDE DI OGNI IMPRESA

L'articolo 18 della Legge 29.12.1993, n. 580, è stato modificato dal D.Lgs. 15.02.2010, n. 23, il quale ha previsto che **sono tenute al versamento del diritto annuale tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese ed i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA)**.

Per le imprese individuali ed i soggetti REA è lo stesso articolo 18 che prevede il versamento di un diritto annuale in misura fissa, mentre per le società semplici e le società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. 02.02.2001, n. 96) il diritto dovuto in misura fissa è stato determinato dal Decreto Interministeriale 21.04.2011.

Imprese individuali (piccoli imprenditori, artigiani e coltivatori diretti)	€ 53,00
Società semplici agricole	€ 60,00
Società semplici non agricole	€ 120,00
Società tra avvocati (art. 16, comma 2, D.Lgs. 02.02.2001 n. 96)	€ 120,00

IMPORTI DOVUTI PER UNITA' LOCALI

Le imprese che hanno unità locali sono tenute al versamento, per ciascuna di esse, in favore della Camera nel cui territorio si trova l'unità locale, di un ulteriore importo pari al 20% di quanto dovuto per la sede.

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese aventi la sede principale all'estero versano, in favore della Camera di Commercio nella quale ha sede l'unità locale o la sede secondaria, un diritto di € 66,00.

Le imprese che hanno iscritto unità locali dall'01.01.2018 al 20.04.2018 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del menzionato Decreto 02.03.2018) e che hanno versato il diritto annuale senza tener conto della maggiorazione del 20%, sono tenute ad integrare il pagamento entro il 30.11.2018 senza aggiunta di sanzioni o interessi.

SOGGETTI ISCRITTI NEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE AMMINISTRATIVE (REA)

I soggetti iscritti al REA versano un diritto fisso pari ad € 18,00, comprensivo della sede e di eventuali unità locali.

ARROTONDAMENTI

Secondo quanto disposto con nota del Ministero dello Sviluppo Economico n. 19230 del 03.03.2009 (disponibile sul sito internet della Camera di Commercio di Arezzo), il calcolo per determinare il diritto annuale prevede l'**arrotondamento finale all'unità di euro, previo arrotondamento obbligatorio al centesimo di euro; nei calcoli intermedi**, concernenti le unità locali e la maggiorazione di cui all'art. 18, comma 10, Legge 580/1993, **debbono invece essere utilizzati cinque decimali.**

SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento, verrà applicata una sanzione dal 10% al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.M. 54/2005).

Le imprese che non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l'anno 2017, per regolarizzare la loro posizione potranno usufruire del ravvedimento operoso (art. 6, D.M. 54/2005) fino al 30.06.2018 (20.07.2018 per i titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo).

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, tutte le imprese sono tenute a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ed a comunicare eventuali variazioni (per ulteriori informazioni consultare la sezione "*Pratica semplice*" del sito internet www.registroimprese.it).

INFORMAZIONI

UFFICIO DIRITTO ANNUALE - Via L. Spallanzani n. 25, 52100 AREZZO

Tel. 0575/303868 – 303835

Fax 0575/300953

e-mail: diritto.annuale@ar.camcom.it

Sito web Camera di Commercio di Arezzo: www.ar.camcom.it – servizio **ASSISTENZA UTENTI**